

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo ESENTE ex. Art. 1 co. 2 All. 1.4 d.lgs. 36/2023

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

**Oggetto: C.I. 15044 ARSENALE - MARGINAMENTI PERIMETRALI
SUL RIO DELLA TANA E RIO SAN DANIELE – FINANZIATO CON
FONDI PNC. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN FASE
10 ESECUTIVA.**

CIG _____ CUP D74H21000220001

Visto e premesso che:

- a) Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
15 dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti", è finalizzato ad integrare con risorse
nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR"), stanziando ulteriori
20 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al
2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNC");
- b) Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio
2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati
25 per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le



relative modalità di monitoraggio.

c) Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "Piano"), individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15

30 luglio 2021, sono:

- ✓ IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
- ✓ I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
- ✓ IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;

35 d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto (di seguito, "Soggetti
40 Attuatori") e dei rispettivi CUP;

e) Il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di
45 svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche.

50 f) Il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in



particolare, con la Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") – Componente 3 ("Turismo e cultura 4.0").

g) In merito alla governance del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del
55 Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "Amministrazione Titolare"). L'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio 2 circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia – Agenzia nazionale per
60 l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano

h) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 e pubblicato sulla stessa al n.
65 2022/S 127-360290 del 05/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA
70 TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04)"(di seguito, la "Procedura");

i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di
75 Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7,

lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro") stipulati dall'Amministrazione Titolare; i Soggetti Attuatori possono avvalersi degli Accordi Quadro stipulati dall'Amministrazione Titolare per affidare le prestazioni necessarie
80 all'attuazione degli Interventi di loro competenza;

j) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ripartiti in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di
85 supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
- 90 – sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
95 all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti, (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali");

k) all'esito della Procedura, con provvedimento prot. n. 0340892 del
100 23/11/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1-



NORD, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

l) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle 3 condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;

o) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1-NORD, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster AQ2 - VENEZIA 1 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la



realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

p) con atto prot. n. 0102907 del 05.04.2023 Invitalia ha comunicato all'aggiudicatario e all'Amministrazione titolare l'intervenuta efficacia

130 definitiva dell'aggiudicazione relativa al sub-lotto prestazionale del presente contratto, dando atto dell'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico;

q) in data 4 maggio 2023, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con
135 l'Amministrazione Titolare l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico 1-NORD;

r) la Fondazione La Biennale di Venezia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Progetto di sviluppo e potenziamento
140 delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia" per l'importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell'allegato 1 del succitato d.P.C.m. 8 ottobre 2021;

s) con D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha
145 deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa D.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione "La Biennale di Venezia" per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del "Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di
150 eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia" e di autorizzare



contestualmente il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione dell'Accordo, specificando che al succitato Accordo era possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al buon fine dello stesso;

155 t) in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello), rappresentato dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone
160 Agrondi, hanno sottoscritto un discendente "Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del 'Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia'" (di seguito, "Accordo di collaborazione")
165 finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all'Arsenale di Venezia e altri interventi di 4 recupero a Forte Marghera e Bissuola a
170 Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della DGC n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo;

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb.

_____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e
175 Trasporti, conferisce alla Società/allo Studio _____, di seguito



denominata/o affidatario, rappresentata/o da _____ che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, accetta l'incarico di cui in oggetto.

180 **1.2.** L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume
185 le relative responsabilità. L'appaltatore dovrà svolgere il servizio in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del PNRR, di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in data 30 luglio 2021 nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed a quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la
190 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH "Do no significant harm", applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella progettazione e nella realizzazione dell'opera.

195 **1.3.** L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

1.4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nella progettazione.

ART. 2 - Prestazioni professionali

200 **2.1.** L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno

fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

205 **2.2.** In particolare l'incarico prevede il supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della D.L. e della C.S.E., nonché il supporto alla redazione dei documenti tecnico amministrativi contabili;

2.3. L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

210 **2.4.** Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

2.5 L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione ed inerenti all'intervento in argomento.

215 **ART. 3 Durata del contratto e tempi di esecuzione**

3.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto, fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

220 **Art. 3 bis Subappalto**

3 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

225 **3 bis. 2.** Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti



prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

3 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3 bis. 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano l’adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa.

3 bis. 5. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall’art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

3 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l’aggiudicatario, la



responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

3 bis. 7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

3. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

3 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 4 Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto vincoli DNSH

4.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per



l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

280 **ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento**

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
285 qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto
290 previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte
295 integrante del presente contratto",

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. In caso di ritardo per cause imputabili all'Affidatario nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, ovvero dell'assenza ingiustificata in cantiere ove richiesta e del mancato supporto al RUP nella redazione
300 dei documenti di cui all'art 2, rispetto al termine definito al precedente



punto 3, verrà applicata una penale dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta del pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione
305 senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

310 In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in
315 conseguenza dell'inadempimento.

6.3. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.4. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
320 luglio 2021, n. 108 assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando di gara) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del
325 corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà

trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

330 **6.5.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i già presentati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con



avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della



prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:

380 <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo



da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile
405 giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione
410 degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data
415, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
420 (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
425 l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche



parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

430 **13.1.** L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice
435 di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013
440 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

445 **13.3.** La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
450 controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero

non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto



15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre



L'Affidatario

Il Dirigente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di
505 rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Firma

